

N. 02436/2009 REG.SEN.

N. 05911/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5911 del 2007, proposto da: (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Gelo, con domicilio eletto presso Ferdinando Gelo in Napoli, via Cervantes, 55 c/o Sab Scuola;

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, rappresentati e difesi dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso Napoli, Avv.Ra Stato, via Diaz N.11;

nei confronti di

(omissis);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**P.I. : APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVINCIALI RELATIVA AL PERSONALE  
DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE - DECRETO PROT. 1473/1 DEL 27.7.2007.**

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Servizi Amministrativi di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/03/2009 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

1. Con ricorso notificato il 18 ottobre 2007 e depositato il 29 ottobre 2007, (omissis) impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, il decreto del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot. n. 1473/1 del 27 luglio 2007, col quale erano state approvate e pubblicate le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, relative al personale docente delle scuole secondarie, classi di concorso A039 (Geografia) e A017 (Discipline economico-aziendali), valevoli per il biennio 2007/2008 - 2008/2009, nella parte in cui non le era stata consentita la scelta della graduatoria su cui far valere il punteggio per il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti, nonché nella parte in cui, nell'ambito della graduatoria relativa alla classe di concorso A039, le erano stati attribuiti 96, anziché 120 punti, per mancato riconoscimento di complessivi 24 punti per il servizio prestato negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 (punti, invece, computati nella graduatoria relativa alla classe di concorso A017).

2. Deduceva, quindi, le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione della tabella di valutazione dei titoli approvata con d.m. n. 27 del 15 marzo 2007, punto B.3, lett. f, n. 1, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del d.d.g. MPI del 16 marzo 2007 (l. n. 143/2004, integrata dalla l. n. 186/2004 e modificata dalla l. n. 296/2006).

2. Violazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990 – difetto di motivazione).

Costituitasi l'amministrazione resistente, sosteneva la legittimità del proprio operato ed eccepiva l'infondatezza del gravame proposto ex adverso, chiedendone, quindi, il rigetto.

3. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2007, l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente veniva accolta con ordinanza n. 3281/2007, sulla base della seguente motivazione: "in relazione alla possibilità di scelta della graduatoria sulla quale far valere i punteggi per il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti, si riscontra la presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tutelabilità della pretesa della parte ricorrente".

Successivamente, l'appello proposto dall'amministrazione intimata avverso la citata ordinanza veniva respinto dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2039/2008.

In ottemperanza alla decisione emessa in sede cautelare, l'amministrazione scolastica, con decreto del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Napoli prot. n. 32644/63 del 3 luglio 2008, provvedeva a rettificare, con riguardo alla posizione della ricorrente, le graduatorie provinciali

definitive ad esaurimento, relative al personale docente delle scuole secondarie, valevoli per il biennio 2007/2008 - 2008/2009, mediante spostamento del punteggio corrispondente al servizio prestato negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 dalla classe di concorso A017 alla classe di concorso A039 e conseguente attribuzione di complessivi 67 punti nell'ambito della prima e 120 punti nell'ambito della seconda.

4. Successivamente, all'udienza pubblica del 9 marzo 2009, la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

Con esso la (omissis) lamenta la violazione del punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella di valutazione riportata nell'allegato 2 al d.m. 15 marzo 2007, n. 27, in quanto richiamata dall'art. 3, comma 1, del d.d.g. MPI 16 marzo 2007.

In base a tale ultima disposizione, per il personale iscritto nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della predetta tabella ministeriale.

In particolare, poi, il citato del punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella ministeriale di valutazione stabilisce che "il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004".

2. Al riguardo, la ricorrente espone:

- di essere inclusa nella graduatoria provinciale ad esaurimento di terza fascia, relativa al personale docente delle scuole secondarie, classe di concorso A017 (Discipline economico-aziendali) a partire dall'anno scolastico 2000/2001;

- di aver presentato, a seguito della pubblicazione del d.d.g. MPI 16 marzo 2007, domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria relativa alla classe di concorso A017;

- avendo conseguito, in data 17 aprile 2007 l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A039, di aver presentato domanda di iscrizione nella graduatoria relativa a quest'ultima e, avendo prestato, negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, servizio di insegnamento contemporaneamente nelle classi di concorso A017 e A039, di aver richiesto che il punteggio corrispondente a tale servizio, anteriormente attribuito nella graduatoria relativa alla classe A017, le fosse computato nella graduatoria relativa alla classe A039.

Il mancato spostamento di tale punteggio da una graduatoria all'altra configurerebbe, dunque, secondo parte ricorrente, violazione del comb. disp. art. 3, comma 1, del d.d.g. MPI 16 marzo 2007 e punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella di valutazione riportata nell'allegato 2 al d.m. 15 marzo 2007, n. 27.

3. Sulla questione si sono già pronunciati nel senso propugnato dalla ricorrente, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21 ottobre 2005, n. 1846 e TAR Toscana, Firenze, sez. I, 5 ottobre 2006, n. 4241, che hanno fornito una interpretazione estensiva della disposizione di cui al punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella ministeriale di valutazione.

In particolare, la prima decisione dianzi richiamata ha enucleato i seguenti argomenti a sostegno della modificabilità della scelta della graduatoria ove far valere il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti.

a) Innanzitutto, il tenore letterale della norma che si assume violata (“il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004”) non consente di ritenere che si sia voluto limitare la scelta al solo servizio non già valutato e che l’eventuale scelta già fatta ne precluderebbe una nuova in sede di aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Infatti, diversamente opinando, la precisazione che la scelta in parola spetta “a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004” perderebbe di significato, poiché, se l’intenzione fosse stata quella di consentire la scelta solo a partire dall’anno scolastico in corso al momento in cui è stato emanato il d.d.g. MPI 16 marzo 2007, la disposizione avrebbe potuto essere formulata esplicitamente in questo senso.

b) Inoltre, la disposizione de qua va coordinata, in particolare, con l’art. 1 del d.d.g. MPI 16 marzo 2007, il quale, al comma 6, prevede che “il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria ...”.

Ai sensi del successivo comma 10, “al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 – termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del decreto direttoriale 31 marzo 2005 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data possono essere dichiarati solo se l’aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito”.

Ora, dai citati commi 6 e 10 dell’art. 1 emerge che il docente, può, in linea di massima, chiedere solo l’aggiornamento del proprio punteggio, con cui è già inserito in graduatoria, con quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005.

Ma il fatto che si tenda a cristallizzare il punteggio ad una certa data non vuol dire che la norma di cui all’art. 3 vada interpretata nel senso che la scelta fatta a suo tempo, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, sia immodificabile.

Nel senso contrario, infatti, secondo cui una continua modifica delle graduatorie sia da ritenere fisiologico e connaturato alle stesse modalità della loro predisposizione, depongono una serie di elementi, primo fra tutti il fatto che, come specificato dal comma 5, il docente, nel chiedere l’aggiornamento, può anche “presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente, l’aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato...”.

Addirittura, il citato comma 10 prevede che al punteggio già posseduto dai candidati si aggiunge non soltanto quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005, ma anche il punteggio relativo a titoli “già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005”.

In tale prospettiva, sarebbe illogico ipotizzare che il docente possa non presentare da subito alcuni titoli, che già possedeva, per presentarli poi, ai sensi del d.d.g. MPI 16 marzo 2007 e chiedere, (anche) sulla base di essi l’aggiornamento della propria posizione in graduatoria, che potrebbe facilmente esserne stravolta, così come possa chiedere di essere trasferito con il punteggio aggiornato nella graduatoria di altra provincia, stravolgendo anche quella, mentre non possa modificare la propria scelta, a suo tempo fatta, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti, nonostante il punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella ministeriale di valutazione richiamata dall’art. 3, comma 1, del d.d.g. MPI 16 marzo 2007 non specifichi che debba trattarsi di scelta fatta per la prima volta, ma precisi soltanto che “il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato”. Dove è evidente che l’aver previsto che ciò abbia luogo “a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004” non può certo avere il significato di impedire che una scelta eventualmente fatta a suo tempo sia ora modificata, bensì quello di specificare che la scelta non può riguardare graduatorie distinte non già sul piano temporale, ma in funzione delle classi di concorso.

Infatti, la scelta da effettuare non è riferita dalla norma ad una “sola volta”, bensì ad “una sola graduatoria”. Il che si desume anche dal fatto che la scelta di cui la norma tratta è riferita al “servizio prestato contestualmente in più insegnamenti”, e per il quale potrebbe astrattamente ipotizzarsi un utilizzo in più graduatorie, relative alle corrispondenti classi di concorso.

c) Tale considerazione trova un ulteriore avallo interpretativo nelle stesse note ed istruzioni allegate alla domanda di aggiornamento, laddove al punto 18, si trova precisato che “i servizi prestati contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, possono essere indicati per una sola graduatoria a scelta dell’interessato”.

d) In conclusione, sia il tenore letterale della norma esaminata che il suo combinarsi con le altre dello stesso d.d.g. MPI 16 marzo 2007 induce l’interprete a ritenere che la modifica annuale della scelta, da parte dell’interessato, della graduatoria in cui far valere il “servizio prestato contestualmente in più insegnamenti”, costituisca una normale modalità di evoluzione delle graduatorie, conforme allo spirito con cui esse sono aggiornate ed integrate.

4. Non possono, tuttavia, sottacersi le pronunce di segno contrario (TAR Veneto, Venezia, sez. III, 27 febbraio 2007, n. 567; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 22 marzo 2007, n. 253), che prospettano una interpretazione restrittiva della disposizione contenuta nel punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella ministeriale di valutazione e di cui pure giova illustrare l’iter argomentativo.

a) In particolare, – si obietta – sostenere che sia possibile presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie di altra provincia non significa affatto legittimare la modifica della propria domanda includendovi titoli già noti all’amministrazione, ma solo che è consentito l’aggiornamento, mediante l’inclusione dei titoli nuovi per essere conseguiti di recente e nuovi per non essere stati mai dichiarati; difatti, nella nuova provincia ci si porta il “punteggio conseguito nella graduatoria da cui ci si trasferisce”, senza alcuna ulteriore specificazione.

b) Anzi, il dato letterale appare di univoca lettura: è consentito, per così dire, uno ‘ius novorum’, ma solo a condizione che sia tale, mentre è evidente che la norma base vuole evitare una duplicazione del medesimo servizio che non può essere utile per l’inclusione in più graduatorie, ed è altrettanto logico che spetti all’interessato scegliere in quale graduatoria far rientrare il proprio titolo; ma ciò solo quando venga offerto all’amministrazione, restando poi inesorabilmente ‘bruciato’ dalla prima attribuzione.

c) Infatti, se fosse possibile ogni volta da parte del candidato riorganizzarsi all’interno dei propri patrimoni di titoli le distinte attribuzioni, l’art. 1 comma 10, del d.d.g. MPI 16 marzo 2007 sarebbe stato di diverso tenore, prevedendo che “al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli”, ‘nonché’ – si sarebbe aggiunto – ‘quello derivante da titoli già presentati ma attribuiti ad altre classi’, con corrispondente ‘storno’ dei punteggi relativi onde evitare la duplicazione dell’attribuzione.

L’aver invece ristretto il campo ai titoli nuovi e consentito a questi soli di aggiungersi a quelli posseduti depone per l’interpretazione restrittiva.

5. Ispirato alla medesima ratio – consistente nell’esigenza di evitare il continuo stravolgimento di graduatorie configurate come permanenti –, ancorché concernente fattispecie distinta (relativa alla valutazione dei titoli abilitativi, per i quali la disciplina concorsuale sancisce una espressa preclusione alla variabilità della graduatoria in cui farli valere), appare anche TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 29 luglio 2008, n. 9552.

Secondo tale pronuncia, lo spostamento del punteggio corrispondente ad titolo abilitativo da una graduatoria all’altra non può ritenersi compatibile con le finalità della procedura di aggiornamento, poiché finirebbe con il sovvertire l’ordine delle graduatorie già formate in assenza di significativi elementi sopravvenuti e tipizzati dall’amministrazione, ossia sulla base della sola volontà e delle scelte preferenziali dell’interessato a graduatoria già formata.

In tale prospettiva, la facoltà di scelta della classe di concorso cui attribuire il punteggio può essere, dunque, riconosciuta, solo quando il titolo viene fatto valere per la prima volta e non successivamente a pubblicazione delle graduatorie avvenuta e secondo valutazioni preferenziali dell’interessato orientate in funzione di una collocazione nella graduatoria più favorevole.

6. Una volta ricostruito il dibattito giurisprudenziale in materia, il Collegio ritiene di dover annettere, nella specie, portata dirimente al rilievo di parte ricorrente, secondo cui l’interessata soltanto in sede di aggiornamento disposto dal d.d.g. MPI 16 marzo 2007 si è trovata per la prima volta nella condizione concreta di poter effettuare la facoltà di scelta riconosciuta dal punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella ministeriale di valutazione.

Né vale addurre, in senso contrario, l’argomento in base al quale, in ossequio alla necessaria attitudine alla stabilità delle graduatorie ad esaurimento, la già effettuata valutazione – all’interno della graduatoria relativa alla classe di concorso A017 – del servizio prestato negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 contemporaneamente negli insegnamenti corrispondenti alle classi di concorso A017 e A039 avrebbe precluso, comunque, alla Lotito la rinnovata valutazione del medesimo servizio all’interno della graduatoria relativa alla classe di concorso A039.

Un simile approccio applicativo finirebbe, infatti, per neutralizzare completamente la previsione normativa di una facoltà di scelta – sia pure esercitabile una tantum, secondo la tesi ermeneutica restrittiva – inequivocabilmente riconosciuta in capo al candidato.

Ed invero, la finalità della disposizione in parola risiede eminentemente nell'esigenza di evitare una moltiplicazione fittizia degli stessi punteggi utilizzabili in più graduatorie; finalità garantita rimettendosi al candidato l'individuazione dell'unica graduatoria in cui far valere detti punteggi. Cosicché, prima che una simile moltiplicazione fittizia divenga in concreto realizzabile – per non essere (ancora) il candidato inserito in più graduatorie e non poter far valere punteggi rivnienti dalla prestazione del servizio in più insegnamenti corrispondenti a classi di concorso e, quindi, a graduatorie diverse – nemmeno può dirsi consumata la facoltà riconosciuta dal punto B.3, lett. f, n. 1, della tabella ministeriale di valutazione.

7. Assorbita, ancorché infondata, la seconda censura, con la quale la ricorrente si duole della carenza motivazionale in ordine al punteggio numerico attribuitole.

In proposito, è, quindi, sufficiente rimarcare soltanto che detto punteggio esprime e sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico-discrezionale ad esso sottostante e contiene, perciò, in sé la sua stessa motivazione, idonea a rendere palese l'apprezzamento compiuto in ordine ai titoli allegati, alla stregua dei criteri rigidamente predeterminati dalle tabelle ministeriali di valutazione richiamate dal d.d.g. MPI 16 marzo 2007.

5. In conclusione, il ricorso va accolto, stante la ravvisata fondatezza del primo motivo, e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato in parte qua.

6. Quanto alle spese e agli onorari di giudizio, considerata la complessità delle questioni dedotte e l'infondatezza della seconda doglianza, sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 09/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis), Presidente

(omissis), Primo Referendario

(omissis), Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO